



Comune di Portobuffolè

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con delibera C.C. n. 24 del 27/6/1994 come modificata dalla C.C. n. 34 del 12/9/1994.
Modificato con delibera C.C. n. 4 del 29/1/1996.

C A P O I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituita nel Comune di Portobuffolè la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II (articoli da 38 a 57) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio e l'applicazione della relativa tassa.

ART. 2 OGGETTO DELLA TASSA (Beni suscettibili di occupazione)

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste ai successivi articoli.
2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

ART. 3 DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 4
DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del D. Lgs. 507/93, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento (art. 5, co. 2).

ART. 5
DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (D. Lgs. 507/93, art. 50, co. 1 e 2).
2. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima della data richiesta per l'occupazione. Per le occupazioni temporanee di durata non superiore alle 24 ore, non è necessario rispettare il predetto termine per la presentazione della domanda solo nel caso in cui il versamento della tassa venga effettuato in forma diretta all'incaricato del Comune. Sono comunque tenuti alla presentazione della domanda nei termini i soggetti di cui all'art. 34, commi 4 e 6, del presente regolamento.
3. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, il motivo della richiesta, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
4. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
5. L'Amministrazione Comunale può richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio. Può richiedere inoltre, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

ART. 6
ISTRUTTORIA DOMANDE

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, gli uffici tecnico e di polizia municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengano necessario inserire nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale salvo che sia diversamente stabilito dai regolamenti interni.
2. Le spese dell'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

ART. 7
ORDINE DI PREFERENZA

1. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande esse verranno valutate nel seguente ordine di preferenza:
 - rinnovo concessioni già in atto (solo quelle annuali per un massimo di 3 volte);
 - occupazione da parte dei titolari di negozi che chiedono di esporre le loro merci;
 - categorie economiche.A parità di condizioni la data di presentazione costituisce titolo di precedenza.

ART. 8
CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.
2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
3. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (D. Lgs. 507/93, art. 50, co. 1).
4. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.
5. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
6. Per le occupazioni permanenti la competente autorità comunale dovrà esprimersi sull'istanza di concessione e/o autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della medesima o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al co. 5 dell'art. 5 del presente regolamento.

7. Per le occupazioni temporanee la competente autorità comunale dovrà esprimersi almeno 8 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si chiede l'occupazione.
8. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.
9. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di 9 anni salvo che sia diversamente stabilito (art. 25 del presente regolamento).

ART. 9
DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93, deve essere presentata la denuncia di occupazione ai fini dell'applicazione della tassa, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia deve contenere:
 - gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione.

ART. 10
MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante - art. 124 TULPS -, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora e in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri (art. 17 D.M. 248/93).

ART. 11
OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di

aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, via fax o con telegramma, che provvederà ad accertare l'effettiva esistenza delle condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 12 RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (D. Lgs. 507/93, art. 50, co. 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, non diversamente regolamentate, almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione se dovuto.

ART. 13 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei tre giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente, e il giorno successivo nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 14
REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (D. Lgs. 507/93, art. 41, co. 1).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 15
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli addetti di vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
2. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, nonché di astenersi da ogni atto che comporti manomissione o alterazione del suolo salvo che non vi sia esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fermo restando l'obbligo di ristabilire lo stato originario.
3. La richiesta per l'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'art. 5 del presente regolamento.
Su di esse esprimeranno parere gli uffici tecnico e di polizia municipale, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.

ART. 16
RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 17
COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art. 47, co. 4, del D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al co. 1 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 10% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera utilizzata.

ART. 18
CANONI DOMINICALI

1. Per le occupazioni dei beni pubblici demaniali oltre alla tassa disciplinata dal presente regolamento il Comune può imporre il pagamento di un canone per l'uso o il godimento del bene pubblico.

C A P O I I

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 19
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE E SUDDISIONE
DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Ai sensi dell'art. 43, co. 1, del D. Lgs. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla V^a classe.
La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, co. 3, del D. Lgs. 507/93.
2. In ottemperanza dell'art. 42, co. 3, del predetto D. Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.
3. La classificazione per l'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e tabacchi viene stabilita con la medesima delibera di classificazione di cui al comma precedente.

ART. 20
TARIFFE

1. La tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dal Consiglio Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, co. 3, D. Lgs. 507/93).
2. Le misure minime e massime di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D. Lgs. 507/93, costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, co. 6, nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria 100%;
 - seconda categoria 30%.

ART. 21
SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 22
CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, co. 4, del D. Lgs. 507/93, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 19 del presente regolamento e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

ART. 23
MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Ai sensi dell'art. 42, co. 4, del D. Lgs. 507/93, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 10 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.
4. Ai sensi dell'art. 3, co. 61, della L. 28/12/1995, n. 549, è stabilita la non applicabilità della tassa per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.

ART. 24
OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione.

2. La tassa si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 25
PASSI CARRABILI

1. Ai sensi dell'art. 3, co. 63, lett. a), della L. 28/12/1995, n. 549, è stabilita la non applicazione della tassa sui passi carrabili a decorrere dall'1/1/1996.

ART. 26
AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 3, co. 63, lett. b), della L. 28/12/1995, n. 549, è stabilito l'esonero della tassa per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico.

ART. 27
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art. 48, dal co. 1 al co. 6, del D. Lgs. 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburanti nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di 2 o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono tassate con i relativi criteri ordinari previsti dall'art. 44 del D. Lgs. 507/93 per le occupazioni permanenti.

ART. 28
APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art. 48, co. 7, del D. Lgs. 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART. 29
OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
CASI PARTICOLARI

1. Ai sensi degli artt. 46, co. 1, e 47, co. 1, del D. Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art. 47, co. 2 bis, del D. Lgs. 507/93, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del 1° comma del presente articolo, è dovuta una tassa nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

ART. 30
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
 - 1) fino a 6 ore: riduzione del 50%;
 - 2) fino a 12 ore: riduzione del 20%;
 - 3) oltre le 12 ore e fino alle 24 ore: tariffa intera.
2. Per le occupazioni temporanee si applica fino a 14 giorni la tariffa intera; oltre 14 giorni e fino a 30 giorni il 30% di riduzione; oltre i 30 giorni il 50% di riduzione.
3. Ai sensi dell'art. 47, co. 5, del D. Lgs. 507/93, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere la tassa è determinata ed applicata secondo la tariffa.

ART. 31
MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, co. 2, del D. Lgs. 507/93, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore

all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 32 RIDUZIONI DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - 1) ai sensi dell'art. 42, co. 5, per le superfici eccedenti i 1000 mq la tariffa è così ridotta:
 - a) per i primi 200 mq eccedenti: del 50%;
 - b) per le superfici eccedenti i 1200 mq e fino a 1500 mq: dell'80%;
 - c) per le superfici eccedenti i 1500 mq: del 90%.
 - 2) Ai sensi dell'art. 44, co. 1, e dell'art. 45, co. 2, lett. c), del D. Lgs. 507/93 per le occupazioni permanenti di spazi ed aree sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico le tariffe sono ridotte al 35%.
 - 3) Ai sensi dell'art. 44, co. 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%.
 - 4) Ai sensi dell'art. 44, co. 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50%.
 - 5) Ai sensi dell'art. 44, co. 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal punto 4 del presente articolo fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la stessa è calcolata in ragione del 10%.
 - 6) Ai sensi dell'art. 44, co. 7, per gli accessi carrabili o pedonali esclusi dall'imposizione così come descritti all'art. 25, co. 3, del presente regolamento, per i quali gli aventi diritto abbiano inoltrato apposita richiesta, previo rilascio di apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale nonché di un apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, per una superficie massima di 10 mq, la tariffa è quella stabilita per i passi carrai.
 - 7) Ai sensi del co. 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
 - 8) Ai sensi dell'art. 44, co. 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione di carburanti, la tassa è ridotta al 30%.

ART. 33 PASSI CARRABILI – AFFRANCAZIONE DALLA TASSA ABROGATO con delibera C.C. n. 4 del 29/1/1996

1. ~~*Ai sensi dell'art. 44, co. 11, del D. Lgs. 507/93, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.*~~

ART. 34
RIDUZIONE TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. In ordine a quanto disposto dall'art. 45 del D. Lgs. 507/93, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - 1) ai sensi del co. 2/c per le occupazioni temporanee di spazi ed aree sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico la tariffa è ridotta al 35%;
 - 2) ai sensi del co. 3 per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano posta a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - 3) ai sensi del co. 5 le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e su area pubblica e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - 4) ai sensi del co. 5 e art. 42, co. 5, per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq;
 - 5) ai sensi del co. 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del 30%;
 - 6) ai sensi del co. 7 per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive o comunque non a scopo di lucro, si applica la tariffa ridotta dell'80%;
 - 7) ai sensi del co. 8 per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;
 - 8) ai sensi del co. 6 bis le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

ART. 35
ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 507/93:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di Polizia Locale (veicoli in sosta su area pubblica, compresi quelli con attrezzatura da campeggio e simili, fino a 48 ore) e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) commercio su area pubblica itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni comunali;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d) occupazione per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi);
 - e) mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti;
 - f) occupazioni con piante ornamentali in occasione di particolari festività civili e religiose.

ART. 36 ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38, co. 2, del D. Lgs. 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali.
2. Ai sensi dell'art. 38, co. 5, del D. Lgs. 507/93, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio Statale.

ART. 37 SANZIONI

1. Soprattasse:
 - per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/93;
 - per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
 - per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiorazione dovuta;
 - per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati entro i 30 giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10%;
 - sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.
2. Per le violazioni concernenti l'occupazione si applicano le norme degli artt. da 106 a 110 del Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383 (TULCP) e successive modificazioni e del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

ART. 38
VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo salvo che sia diversamente stabilito.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio; in caso contrario il versamento va effettuato nei termini di cui al comma precedente.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, che deve essere allegato alla denuncia (art. 9 del regolamento).
4. Per le occupazioni temporanee il pagamento della tassa deve essere effettuato in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione e comunque non oltre il termine previsto per l'occupazione medesima attraverso la compilazione dell'apposito modulo di versamento in conto corrente.
5. Per le occupazioni temporanee di durata non superiore alle 24 ore il versamento della tassa può essere effettuato o tramite l'apposito modulo, qualora sia stata presentata la domanda nei termini previsti, o mediante versamento diretto (art. 5, co. 2, del regolamento).

ART. 39
RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 40
RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

ART. 41
NORME TRANSITORIE

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 11 bis dell'art. 56 D. Lgs. 507/93:
 - a) i contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo I, art. 9, del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla vigenza dello stesso e delle tariffe relative (circolare Ministero delle Finanze n. 1/94). Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
 - b) per le occupazioni di cui all'art. 29 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000;
 - c) le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D. Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal TUEL, approvato con RD 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formulazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994;
 - d) per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti e su area pubblica, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

ART. 42
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, che sostituisce tutte le disposizioni in materia precedentemente adottate da questo Comune, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 142/90, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore ad avvenuta pubblicazione.
2. Per effetto delle norme transitorie e finali di cui all'art. 56 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni, nonché ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 1 del 15/1/1994, le disposizioni a carattere tributario, compresa l'allegata suddivisione del territorio comunale in 2 categorie, hanno efficacia dal 1° gennaio 1994.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1	- Istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 3
Art. 2	- Oggetto della tassa (beni suscettibili di occupazione)	pag. 3
Art. 3	- Definizione di occupazione	pag. 3
Art. 4	- Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	pag. 4
Art. 5	- Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	pag. 4
Art. 6	- Istruttoria domande	pag. 5
Art. 7	- Ordine di preferenza	pag. 5
Art. 8	- Concessione e autorizzazione	pag. 5
Art. 9	- Denuncia occupazioni permanenti	pag. 6
Art. 10	- Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	pag. 6
Art. 11	- Occupazioni d'urgenza	pag. 6
Art. 12	- Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	pag. 7
Art. 13	- Decadenza della concessione e/o autorizzazione	pag. 7
Art. 14	- Revoca della concessione e/o autorizzazione	pag. 8
Art. 15	- Obblighi del concessionario	pag. 8
Art. 16	- Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	pag. 8
Art. 17	- Costruzione gallerie sotterranee	pag. 8
Art. 18	- Canoni dominicali	pag. 9

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI DI NARURA TRIBUTARIA

Art. 19	- Classificazione del Comune e suddivisione del territorio in categorie	pag. 9
Art. 20	- Tariffe	pag. 9
Art. 21	- Soggetti passivi	pag. 10
Art. 22	- Criterio di applicazione della tassa	pag. 10
Art. 23	- Misura dello spazio occupato	pag. 10
Art. 24	- Occupazioni permanenti	pag. 10
Art. 25	- Passi carrabili	pag. 11
Art. 26	- Autovetture per trasporto pubblico	pag. 11
Art. 27	- Distributori di carburante	pag. 11
Art. 28	- Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	pag. 12
Art. 29	- Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari	pag. 12
Art. 30	- Occupazioni temporanee. Criteri e misure di riferimento.	pag. 12
Art. 31	- Maggiorazioni della tassa	pag. 12
Art. 32	- Riduzione della tassa per le occupazioni permanenti	pag. 13
Art. 33	- Passi carrabili - affrancazione dalla tassa (abrogato)	pag. 13
Art. 34	- Riduzione tassa per le occupazioni temporanee	pag. 14
Art. 35	- Esenzione dalla tassa	pag. 14
Art. 36	- Esclusione dalla tassa	pag. 15
Art. 37	- Sanzioni	pag. 15
Art. 38	- Versamento della tassa	pag. 16
Art. 39	- Rimborsi	pag. 16
Art. 40	- Ruoli coattivi	pag. 16
Art. 41	- Norme transitorie	pag. 17
Art. 42	- Entrata in vigore	pag. 17